



Città metropolitana di Milano

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
Rifiuti e Bonifiche

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n.4511/2015 del 19/05/2015

Prot. n.128477/2015 del 19/05/2015

Fasc.2000.12.9 / 1996 / 2038

Oggetto: L.R.n°26/03, Dlvo.n°152/06 – Comune di Inveruno, Via Marcora n.38, 20010 Inveruno (Mi) - Modifica non sostanziale autorizzazione alla gestione della piattaforma comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani sita in Comune di Inveruno, Via Fattori. Titolare Comune di Inveruno

IL DIRETTORE DEL SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE ED AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI

Visti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato ed integrato dai decreti legislativi 16 gennaio 2008, n. 4, 29 giugno 2010, n. 128, 3 dicembre 2010, n. 205, 10 dicembre 2010, n. 219 e 4 marzo 2014 n.46;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", con particolare riferimento agli artt. 19 e 107, commi 2 e 3;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", in particolare l'art. 1 c. 16;
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997 "Determinazioni dei valori limite delle sorgenti sonore";
- la direttiva ministeriale 9 aprile 2002;
- la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Decisione della Commissione della Comunità Europea n. 2000/532/CE, come modificata dalle decisioni n. 2001/118/CE, n. 2001/119/CE e n. 2001/573/CE;
- la Legge Regionale della Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 e smi, con particolare riferimento

- all'art 16, che individua le modalità di approvazione ed autorizzazione da parte delle Province delle piattaforme per la raccolta differenziata di RSU;
- la d.g.r. n. 10360 del 21.10.2009: “Modifiche ed integrazioni alla d.g.r. n. 6581/2008 relativa ai criteri per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti urbani e speciali (art. 19, comma 3, L.R. 26/2003);
 - il Decreto Legislativo 14 marzo 2014 n.49 “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”;
 - il D.M. Ambiente 25 settembre 2007, n. 185 ed il DM 08 marzo 2010 n°65, relativi alle frazioni di RAEE ;
 - la Circolare della Direzione Generale Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia n°ZI.2011.0005911 del 02.03. 2011, relativa alla raccolta di RAEE ;
 - il Regolamento Regionale n°4 del 24.03.2006, emanato in attuazione della citata Legge Regionale 12 dicembre 2003 n. 26 e relativo alla disciplina degli smaltimenti delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, ai sensi dell’art 39 comma 3 del Dlvo 11 maggio 1999 n°152 ;
 - la d.g.r. n. 2772 del 21 giugno 2006, “Direttiva per l’accertamento dell’inquinamento delle acque di seconda pioggia in attuazione dell’art. 14, comma 2, del r.r. n. 4/2006”;
 - il Decreto Legislativo n°33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, in particolare l'art. 23 ;
 - il Decreto Legislativo n. 159 del 6.09.2011: “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
 - la Legge n. 190/2012 *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione* e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano anticorruzione e trasparenza della Provincia di Milano e dato atto che sono state osservate le direttive impartite al riguardo;

Visti e richiamati:

- la deliberazione del Presidente della Provincia n. 3 del 26 giugno 2014 (atti n. 139788/1.10/2014/16) che ha approvato il bilancio di previsione 2014, il bilancio pluriennale 2014 - 2016 e la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014 – 2016 e successiva variazione approvata con deliberazione del Presidente della Provincia n. 17 del 21 ottobre 2014 (atti n. 207856/5.3/2013/9) con oggetto “Bilancio di Previsione 2014 – Variazione”;
- la deliberazione del Presidente della Provincia n. 21 del 13 novembre 2014 (atti n. 228814/5.3/2013/9) di approvazione della variazione di assestamento al bilancio 2014;
- la Deliberazione di G.P. Rep Gen. n. 272/2014, atti n. 195256\5.4\2014\7, del 30/09/2014 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano esecutivo di gestione (Peg) 2014” - *Ob. 9411 - Autorizzazioni e pareri in materia di rifiuti e certificazione bonifiche*;
- l'art. 51 dello Statuto della Città Metropolitana in materia di attribuzioni di competenza dei dirigenti;
- gli articoli 32 e 33 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi (approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 23855/2685/97 del 13/02/2002, e successive modifiche ed integrazioni, da ultimo con deliberazione n. 101301/2.3/2010/14 del 28/06/2011);
- il Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Provincia di Milano, approvato con Delibera del Presidente Rep. N° 22/2014 Prot. N° 221130/2014 Tit./Anno/Fasc. 1.10/2014/16;

- l'art. 11, comma 5, del Regolamento sul sistema di controlli interni di cui alla deliberazione Provinciale R.G. n. 15/2013 del 28/02/2013;
- il Codice di comportamento adottato con deliberazione di Giunta provinciale R.G. n.509/2013 del 17.12.2013;
- il comma 5 dell'art.11 del regolamento sul sistema dei controlli interni della Provincia di Milano approvato con D.C.P. n. 15/2013;
- il decreto del Sindaco Metropolitano R.G. n.13/2015 del 26/01/2015 *"Approvazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e allegato programma triennale per la trasparenza (PTTI) della Città Metropolitana di Milano. Triennio 2015-2017"*;

Dato atto inoltre :

- che il presente atto non rientra tra quelli previsti e sottoposti agli adempimenti prescritti dalle Direttive nn. 1 e 2/ANTICORR/2013 del Segretario Generale;
- che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPC a rischio medio-alto e che sono stati effettuati i controlli previsti dal Regolamento Sistema controlli interni e rispettato quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per la Provincia di Milano e dalle Direttive interne;
- dell'osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento della Provincia di Milano;

Atteso che il presente provvedimento non ha riflessi finanziari, pertanto non è soggetto a parere di regolarità contabile ed è rispettato quanto previsto dalla Direttiva n. 2/2015 del Segretario generale;

Richiamati altresì:

- la d.g.r. n. 10161 del 6.08.2002 avente per oggetto: “Approvazione degli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione”;

la d.g.r. n. 8882 del 24 aprile 2002 avente per oggetto “Individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti speciali”, così come recepita dalla d.g.p. n. 132194 del 23.10.2002, successivamente integrata e modificata con d.g.p. n. 135 - atti n. 89368/5.5/2013/40 del 29.04.2014;

- l'art. 16, comma 1, lett. b), della l.r. 26/03, come modificato dalle ll.rr. 18/06, 12/07, 10/09 e 7/10, che trasferisce alle Province Lombarde le funzioni amministrative riguardanti l'approvazione, ai sensi degli articoli 208 e 209 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norma in materia ambientale), dei progetti di impianti non rientranti nella competenza regionale ai sensi delle lettere b), c), c-bis) e c-ter) del comma 1, dell'articolo 17, della suddetta legge regionale;
- il decreto della Regione Lombardia n. 6907 del 25 luglio 2011 avente per oggetto “Approvazione delle linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai sensi del d.lgs. 152/2006, artt. 208 e seguenti”;

Ricordato che con atto Rep. Gen. n°55/2008 del 19/11/2008 dal Commissario ad acta in forza dei poteri conferiti con D.G.R. n. 8474 del 19.11.2008 è stato adottato e con D.G.R. n°VII/8907 del 27.01.2009 è stato approvato il piano per l'organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili della Provincia di Milano;

Atteso che il Comune di Inveruno, con sede in via Marcora n.38, 20010 Inveruno (Mi), per l'impianto in oggetto è destinatario dei seguenti provvedimenti provinciali:

- n.405 R.G. n.23033 del 19.11.2007 avente per oggetto: "Autorizzazione alla gestione della piattaforma per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani sita in Comune di Inveruno, via Fattori (ex Rembrandt). Titolare il Comune di Inveruno - L.R. n°26/2003.";

Premesso che il Comune di Inveruno, con sede in Via Marcora n.38, 20010 Inveruno (Mi), ha presentato istanza di variante non sostanziale dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto in oggetto, sito in Inveruno, via Fattori, ai sensi della L.R. n.26/2003 e Dlvo n.152/06, con nota pervenuta in data 07.03.2014 prot. prov.le n.53222, e che la documentazione risulta completata con nota integrativa pervenuta in data 15.05.2015 prot n.125981;

Dato atto che come precisato nella istanza pervenuta in data 07.03.2014 prot. prov.le n.53222, nella documentazione pervenuta in data 26.05.2014 (prot.prov.le n.114063) e 15.05.2015 (prot n.125981), e come emerge dalla documentazione agli atti, le modifiche previste riguardano la riorganizzazione funzionale delle raccolte dell'impianto, oltre al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, senza alcuna altra modifica rispetto alla attività svolta in impianto, come autorizzato con Autorizzazione Dirigenziale n.405 R.G. n.23033 del 19.11.2007;

Richiamata la nota della Provincia di Milano del 02.04.2014 prot provle n.75354 con la quale si è provveduto a comunicare l'avvio del procedimento ed a richiedere le integrazioni finalizzate alla sua definizione, sospendendo i termini istruttori;

Dato atto che come disposto al punto 2.12 dell'Allegato Tecnico Rifiuti alla Autorizzazione Dirigenziale n.405 R.G. n.23033 del 19.11.2007, la Provincia di Milano, ora Città Metropolitana di Milano, deve esaminare le varianti progettuali, le quali devono essere preventivamente autorizzate ;

Preso atto dell'istruttoria compiuta dagli Uffici, dalla quale si evince che gli interventi richiesti con l'istanza pervenuta in data 07.03.2014 prot. prov.le n.53222, si inquadrano come varianti non sostanziali, ai sensi del d.d.g. Regione Lombardia n. 6907 del 25 luglio 2011;

Preso atto del parere favorevole espresso da ARPA Dipartimento di Milano con nota pervenuta in data 2,10,2014 prot prov.le 203349 e delle prescrizioni in esso contenute, recepite in Allegato Tecnico "A Rifiuti";

Dato atto che tale variante non sostanziale può inquadrarsi tra le modifiche operative e gestionali migliorative che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino in aumento le quantità e/o le tipologie di rifiuti autorizzate, essendo finalizzata a garantire una migliore modalità operativa nella gestione dell'impianto e quindi soggetta a semplice approvazione da parte dell'Autorità competente;

Viste, in relazione all'istanza ed a quanto dichiarato nella documentazione presentata, in merito alle

modifiche sopraindicate da apportare all'impianto :

- le indicazioni normative contenute all'art.20 e negli allegati alla parte seconda del Dlgs n°152/06, nella L.R n°5 del 02.02.2010, R.R n°5 del 21.11.2011, e nella D.G.R della Regione Lombardia n°11317 del 10.02.2010 in merito alla assoggettabilità alla V.I.A.;
- le indicazioni contenute nella D.D.G. della Regione Lombardia n°6907 del 25.11.2011 in merito all'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai sensi del Dlgs n°152/2006 art n°208;
- le indicazioni normative contenute nel Dlvo 4 marzo 2014 n.46 di recepimento della Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), in merito all'ampliamento delle categorie di attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

Rilevato, altresì, che la piattaforma per la raccolta differenziata di rifiuti è un'opera di pubblico interesse in quanto destinata a consentire ai cittadini ed alle imprese insediate sul territorio, di conferire rispettivamente i rifiuti di provenienza domestica ai sensi dell'art 184 commi 2 e 5 del Dlgs 152/06, ed i rifiuti assimilati agli urbani prodotti, in un centro autorizzato, controllato e finalizzato ad attuare la raccolta differenziata in un'ottica principale di recupero;

Atteso che sussistono tutti i presupposti per l'applicazione dell'art. 208, comma 6, del Dlvo 152/2006 il quale stabilisce, tra l'altro, che “... *omissis*L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori” e pertanto l'autorizzazione che l'Autorità competente deve rilasciare è unica e sostituisce, tra l'altro, anche tutte le autorizzazioni settoriali ambientali che devono essere ottenute per la gestione dell'impianto ;

Ricordato che l'Impresa è comunque soggetta alle disposizioni in campo ambientale, anche di livello regionale, che hanno tra le finalità quella di assicurare la tracciabilità dei rifiuti stessi e la loro corretta gestione, assicurando il regolare rispetto dei seguenti obblighi:

- tenuta della documentazione amministrativa costituita dai registri di carico e scarico di cui all'art. 190 del d.lgs. 152/06 e dei formulari di identificazione rifiuto di cui al successivo articolo 193, nel rispetto di quanto previsto dai relativi regolamenti e circolari ministeriali;
- qualora la Società sia soggetta, ovvero voglia adempiere, in forma volontaria, alla gestione amministrativa dei rifiuti (alternativa ai registri di carico e scarico e ai formulari) mediante il Sistema di controllo della tracciabilità (SISTRI) di cui agli artt. 188-bis e 188-ter del d.lgs. 152/06 e del d.m. 18.02.2011, n. 52, entro la data di completa operatività dello stesso, dovrà iscriversi ed attuare gli adempimenti e le procedure previste da detta norma e dai regolamenti attuativi;
- iscrizione all'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale di cui all'art. 18, comma 3, della l.r. 26/03) attraverso la richiesta di credenziali da inoltrare all'Osservatorio Provinciale sui Rifiuti e compilazione della scheda impianti secondo le modalità e tempistiche stabilite dalla d.g.r. n. 2513/11;

Ricordato che

- qualora l'attività dell'Impresa rientra tra quelle elencate nella Tabella A1 al d.P.R. 11 luglio 2011, n. 157 "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE", il gestore dovrà presentare al registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (PRTR), secondo le modalità, procedure e tempistiche stabilite da detto decreto del Presidente della Repubblica, dichiarazione annuale con la quale verranno comunicate le informazioni richieste dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 166/2006;
- l'Impresa, qualora le operazioni di gestione rifiuti svolte presso l'impianto rientrino, per attività e quantità trattate, nell'Allegato 1, punto 5, della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), è assoggettata ad Autorizzazione Integrata Ambientale e pertanto dovrà presentare istanza nel rispetto delle tempistiche stabilite dalle regolamentazioni nazionali e/o regionali in materia;

Considerato che l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano - Azienda Speciale, con nota n.1328 del 30.01.2015, pervenuta in data 4.02.2015 prot n.26695, con cui in allegato ha trasmesso il proprio parere n.1327 del 30.01.2015, che costituisce parte integrante della presente come Allegato Tecnico "*B) Scarichi in Pubblica Fognatura*", ha comunicato che non sussistono motivi ostativi ad includere l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne all'interno dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06;

Preso atto

- di quanto esposto nel rapporto 12.9/1996/2038 prot n.126149 del 15.05.2015 dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale - Settore Rifiuti, Bonifiche e Autorizzazioni Integrate Ambientali della Provincia di Milano, a firma del Responsabile del Procedimento Piergiorgio Valentini, con il quale si esprime parere tecnico favorevole, unito a formare parte integrante del presente provvedimento quale Allegato "*A) Rifiuti*", che detta le prescrizioni di carattere tecnico cui il titolare dovrà attenersi;
- che l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole, ferme restando le condizioni e prescrizioni riportate negli Allegati Tecnici "*A) Rifiuti*" e "*B) - Scarichi in Pubblica Fognatura*", sopra richiamati, nonché in conformità agli elaborati grafici di cui all'allegato C) "*Tav. n.1 Piattaforma ecologica Inveruno planimetria generale - schema impianto acque reflue - aggiorn maggio 2015*", che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

Preso atto che l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole, ferme restando le condizioni e prescrizioni riportate in Allegati Tecnici "*A Rifiuti*" e "*B - Scarichi in Pubblica Fognatura*", che costituiscono parti integranti del presente provvedimento ;

Dato atto che il Comune di Inveruno risulta aver versato in data 30.04.2014 su c.p. n°52889201 intestato alla Provincia di Milano l'importo di € 363,90.= relativo agli oneri istruttori riguardanti il procedimento in argomento, sulla base dei criteri individuati dalla d.G.R. n.8882 del 24.04.2002, così come recepita da d.G.P. n.132194 del 23.10.2002, successivamente integrata e modificata, da ultimo, con d.G.P. n.135 atti n.89368/5.5/2013/40 del 29.04.2014 ;

Richiamate in riferimento alla garanzia finanziaria che il titolare deve prestare le d.g.r. n. 45274 del 24.09.1999, come integrata dalle dd.g.r. nn. 48055 del 4.02.2000, 5964 del 2.08.2001 e 19461 del 19.11.2004 ;

Ritenuto, ai sensi della D.G.R. della Regione Lombardia n. 19461 del 19.11.2004 e successive integrazioni, di ridefinire l'ammontare della fidejussione che il Titolare deve prestare a favore della Città Metropolitana di Milano, in € **30935,14.=** così suddivisi ;

messa in riserva (R13) di 1162,5 m³ rifiuti urbani non pericolosi;	€ 205320,75 al 10%*	€ 20532,08
messa in riserva (R13) di 44,50 m³ di rifiuti urbani pericolosi;	€ 15719,63 al 10%*	€ 1571,96
deposito preliminare (D15) di 30 m³ rifiuti urbani non pericolosi;		€ 5298,60
deposito preliminare (D15) di 2,12 m³ di rifiuti urbani pericolosi;		€ 3532,50
Per un totale di		€ 30935,14 * Si ricorda che l'applicazione della tariffa al 10% relativamente alla messa in riserva dei rifiuti è subordinata al loro avvio a recupero entro 6 mesi dall'accettazione presso l'impianto;

Fatto salvo tutto quanto già deliberato nella succitata Autorizzazione Dirigenziale n.405 R.G. n.23033 del 19.11.2007, in quanto non in contrasto con la presente ;

Ritenuto pertanto necessario integrare la vigente autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 rilasciata al Comune di Inveruno per l'impianto sito in via Fattori, con il presente provvedimento che approva e sostituisce l'autorizzazione settoriale ambientale in materia di scarico acque reflue ex art. 124 del d.lgs. 152/06;

Atteso che, in relazione agli esiti sopra specificati, viene proposta l'assunzione del provvedimento a favore di Comune di Inveruno, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 per varianti non sostanziali all'impianto sito in Inveruno, via Fattori, già autorizzato con provvedimento della Provincia di Milano n.405 R.G. n.23033 del 19.11.2007 per la gestione delle operazioni di recupero (R13) e smaltimento (D15) di rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'Allegato Tecnico "*B - Scarichi in Pubblica Fognatura*", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con conferma di tutte le disposizioni, condizioni e prescrizioni contenute nel suddetto atto, e la sostituzione dell'Allegato Tecnico "*A) Rifiuti*" e della planimetria allegate, con il nuovo Allegato Tecnico "*A) Rifiuti*" e la planimetria "*Tav. n.1*

Piattaforma ecologica Inveruno planimetria generale - schema impianto acque reflue – aggiorn. maggio 2015” ;

Ritenuto di procedere al rilascio dell'autorizzazione, attribuendo inoltre al presente atto gli effetti dell'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06 che, in particolare, sostituisce sotto ogni profilo l'autorizzazione allo scarico di acque reflue ex art. 124 del d.lgs. 152/06;

Dato atto che sono fatti salvi i diritti di terzi, le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni legislative in materia di tutela delle acque e dell'ambiente;

Ritenuta la regolarità della procedura seguita e la rispondenza degli atti alle norme citate;

Tutto ciò premesso,

A U T O R I Z Z A

ai sensi dell'art 208 del Dlgs 152/06 il Comune di Inveruno, con sede legale in Via Marcora n.38, 20010 Inveruno (Mi), sulla base della documentazione sopraindicata, la modifica della autorizzazione alla gestione della piattaforma per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani sita in Comune di Inveruno – Via Fattori, conformemente al progetto trasmesso, alle condizioni indicate in premessa ed alle disposizioni di cui agli Allegati Tecnici “A) Rifiuti” e “B) Scarichi in Pubblica Fognatura”, nonché in conformità all'Allegato grafico C) “Tav. n.1 Piattaforma ecologica Inveruno planimetria generale - schema impianto acque reflue – aggiorn. maggio 2015” che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

S T A B I L I S C E

1. con il presente atto la realizzazione di varianti non sostanziali riguardanti la riorganizzazione funzionale delle raccolte dell'impianto ed la messa a norma della rete di smaltimento acque, in conformità agli allegati Tecnici “A) Rifiuti” e “B) Scarichi in Pubblica Fognatura”, ed agli elaborati grafici di cui all'Allegato C) “Tav. n.1 Piattaforma ecologica Inveruno planimetria generale - schema impianto acque reflue – aggiorn. maggio 2015”che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento ;

2. la modifica, dalla data di efficacia del presente atto, dell'autorizzazione rilasciata con provvedimento provinciale n.405 R.G. n.23033 del 19.11.2007;

3. di far salve, per quanto non modificato e non in contrasto con il presente provvedimento, tutte le disposizioni, condizioni e prescrizioni di cui al provvedimento provinciale n.405 R.G. n.23033 del 19.11.2007;

4. che la scadenza dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti urbani ed assimilati, pericolosi e non pericolosi, resta fissata al 01.11.2017, secondo quanto previsto dal provvedimento n.405 R.G. n.23033 del 19.11.2007, e che l'istanza di rinnovo deve essere presentata almeno centottanta giorni prima della scadenza;

5. che il Titolare, dovrà osservare e trasmettere, nei modi e tempi prescritti, quanto indicato al capitolo 3 dell'Allegato Tecnico “B) – Scarichi in Pubblica Fognatura”;

6. che ai sensi dell'art. 208, comma 6, del D.L.vo 152/2006 l'approvazione del progetto "sostituisce

ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori";

7. il presente provvedimento sostituisce il seguente atto di assenso, così come assorbito nel procedimento ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 : **a)** autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue civili, di prima pioggia e di lavaggio, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. 152/06 ;

8. che ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni alle condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione si procederà, a seconda della gravità dell'infrazione, alla diffida, alla diffida con contestuale sospensione dell'attività e, nel caso di reiterate violazioni, alla revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208, comma 13, del d.lgs. 152/06, fermo restando l'applicazione delle sanzioni del medesimo decreto legislativo ;

9. che l'impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate nello specifico;

10. che l'autorizzazione stessa sia soggetta ad adeguamento alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate nello specifico;

11. che vengano rispettate le prescrizioni di cui agli Allegati Tecnici "A) Rifiuti" e "B) Scarichi in Pubblica Fognatura", richiamati in premessa ;

12. che, ai sensi dell'art. 208, comma 19, del d.lgs. 152/06, le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, devono essere preventivamente autorizzate secondo le modalità previste dal medesimo articolo 208;

13. in fase di esercizio, le varianti non sostanziali che si intendono apportare all'impianto o alla gestione dello stesso, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, siano esaminate dalla Città Metropolitana che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, modifica/integrazione dell'autorizzazione o nulla-osta alla loro realizzazione, informandone Comune, A.S.L. ed A.R.P.A. territorialmente competenti;

14. qualora il gestore intende sottoporre l'impianto ad una modifica che comporti una variazione di quanto indicato nell'Allegato Tecnico "B) Scarichi in Pubblica Fognatura", deve presentare alla Città Metropolitana di Milano apposita istanza di variante della autorizzazione vigente;

15. di imporre al titolare, di comunicare tempestivamente le variazioni eventuali in merito al bacino di conferimento della piattaforma in oggetto, inviando la documentazione relativa agli accordi sottoscritti raggiunti con ulteriori enti ;

16. che il presente provvedimento di integrazione all'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 della Provincia di Milano n.405 R.G. n.23033 del 19.11.2007, riguarda esclusivamente l'attività di recupero e/o smaltimento rifiuti e le autorizzazioni sostituite, fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, le disposizioni e direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

17. di modificare in € **30.935,14=** l'ammontare della garanzia fidejussoria da prestare a favore della Città Metropolitana di Milano in conformità alle disposizioni definite con D.G.R. n. 45274 del 24.09.1999 e D.G.R. n. 19461 del 19.11.2004 e successive modifiche ed integrazioni;

18. di disporre che, in considerazione della trasformazione della Provincia di Milano in Città Metropolitana, il titolare debba produrre, entro 30 giorni dalla notifica della presente, l'adeguamento della garanzia finanziaria volturata a favore del nuovo soggetto ;

19. la garanzia finanziaria è prestata, ed accettata dalla Città Metropolitana di Milano, in conformità con quanto stabilito dal presente provvedimento e dalla d.g.r. n. 45274 del 24.09.1999, come integrata dalle dd.g.r. nn. 48055 del 4.02.2000, 5964 del 2.08.2001 e 19461 del 19.11.2004, con validità temporale pari alla durata dell'autorizzazione più un anno (01.11.2018);

20. la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui al punto **17** ovvero la difformità della stessa dall'Allegato B alla d.g.r. 19461 del 19.11.2004, comporta la revoca, previa diffida, del provvedimento medesimo;

21. di disporre che, in considerazione dell'avvenuto pagamento degli oneri istruttori, l'efficacia del presente atto decorre dalla data di notifica al soggetto titolare, oltre che alla accettazione della garanzia finanziaria di cui al punto **17**;

22. di disporre la notifica del presente atto, al Comune di Inveruno, con sede in Via Marcora n.38, 20010 Inveruno (Mi) (o comunicato con altra forma che attesti comunque il ricevimento dell'atto), e copia dello stesso venga trasmessa a : A.R.P.A. ed A.S.L. competenti per territorio, oltre ad ATO Provincia di Milano, per quanto di competenza ;

23. che la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del legale rappresentante, del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano, ATO Provincia di Milano, Comune, A.S.L. ed A.R.P.A. territorialmente competenti;

24. che in caso di cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il cessionario, almeno 30 giorni prima della data di efficacia della cessione, deve chiedere alla Città Metropolitana di Milano la volturazione della presente autorizzazione, a pena di decadenza, fermo restando che di ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di volturazione risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. La notifica dell'atto di voltura sarà subordinata all'accettazione di nuova garanzia finanziaria predisposta in conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274 del 24.09.1999, come integrata dalle dd.g.r. n. 48055/00, n. 5964 del 2.08.2001 e n. 19461 del 19.11.2004, ovvero di appendice alla garanzia finanziaria prestata dal soggetto titolare della presente autorizzazione;

25. che in caso di cessione, nell'atto di trasferimento dell'impianto autorizzato o in altro idoneo documento sottoscritto (con firme autenticate), deve essere attestato che l'immobile/impianto viene acquisito dal subentrante in condizioni di assenza di inquinamento/contaminazione e di problematiche di natura ambientale comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta; in caso contrario dovranno essere indicati fatti e circostanze diverse;

26. l'attività di controllo riguardante l'esercizio dell'attività verrà svolta dalla Città Metropolitana di Milano ai sensi dell'art. 197, commi 1 e 3, del d.lgs. 152/06 e dagli altri Enti ed Organi di controllo per quanto di competenza. La Città Metropolitana di Milano si potrà avvalere, secondo le modalità definite con specifica convenzione, dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Milano. Nel caso in cui i controlli saranno eseguiti dal competente Dipartimento dell'Agenzia Regionale suddetta, dovrà essere accertato che la Società ottemperi alle disposizioni del presente provvedimento ed osservi le disposizioni di cui al d.lgs. 152/06, nonché di tutte le altre normative e regolamenti vigenti in materia ambientale, in particolare di quelle sostituite dal presente atto, riguardanti la gestione dei rifiuti, le emissioni in atmosfera, le emissioni idriche e quelle sonore. Le risultanze degli accertamenti dovranno essere comunicate alla Città Metropolitana di Milano per l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'art. 208, comma 13, del d.lgs. 152/06;

27. di far salvi i diritti di terzi, le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto con particolare riguardo agli aspetti di carattere edilizio, igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza contro incendi, scoppi, esplosioni e propagazione dell'elemento nocivo, di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro, di svolgimento dell'attività produttiva e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature;

28. di riservarsi ulteriori prescrizioni nel corso dell'espletamento delle attività di controllo e vigilanza, in particolare sulla rispondenza delle opere realizzate al progetto approvato e sulla gestione della piattaforma di cui al presente provvedimento ;

29. di riservarsi l'assunzione di eventuali ulteriori determinazioni, in riferimento a disposizioni normative più restrittive che dovessero intervenire nello specifico settore, cui il titolare è tenuto ad adeguarsi ;

30. che gli originali degli elaborati tecnici e progettuali allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale sono conservati presso gli Uffici del Settore Rifiuti, Bonifiche ed Autorizzazioni Integrate Ambientali;

31. che il presente provvedimento viene inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Città Metropolitana di Milano e trasmesso all'Archivio per esposizione all'Albo; verrà inoltre pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del portale web istituzionale ai sensi dell'art. 23 d.lgs. 33/2013;

I N F O R M A

- che il Direttore del Settore Rifiuti, Bonifiche e Autorizzazioni Integrate Ambientali, ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo, nel procedimento come previsto dalla Legge 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città Metropolitana di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Provincia di Milano;
- che alla scadenza delle autorizzazioni ambientali settoriali (scarico acque reflue, emissioni in atmosfera) relative all'attività dell'impianto, ovvero alla scadenza dell'autorizzazione alla gestione rifiuti o in caso di richiesta di variante sostanziale all'impianto, l'Impresa dovrà presentare, nei termini previsti dalle vigenti leggi, istanza finalizzata a modifica o rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06; detta autorizzazione, essendo "unica" comprenderà anche l'autorizzazione allo scarico, l'eventuale autorizzazione alle emissioni in atmosfera e le valutazioni relative all'impatto acustico ove previste per l'insediamento; con l'istanza, da inviare in copia a Comune, A.R.P.A., A.S.L. ATO Provincia di Milano ed altri Enti territorialmente competenti, l'Impresa dovrà presentare gli elaborati tecnici completi della documentazione prevista per le specifiche autorizzazioni ambientali settoriali;
- che gli interessati sono informati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, che i dati sono trattati obbligatoriamente ai fini del procedimento amministrativo autorizzatorio. Gli interessati, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, hanno altresì diritto di ottenere in qualsiasi momento la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiedere l'integrazione e l'aggiornamento, oppure la rettificazione. Possono altresì chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati ai sensi degli artt. 7 e 13 del d.lgs. 196/03 è la Città Metropolitana di Milano nella persona del Sindaco Metropolitano, mentre il Responsabile del trattamento è il Direttore del Settore Rifiuti, Bonifiche ed Autorizzazioni Integrate Ambientali della Città Metropolitana di Milano;
- che, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 3, punto 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia con le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso;
- che, il conferimento di rifiuti in impianto senza formulario, secondo quanto previsto dal Dlgs

152/2006 art 193 comma 5), sia permesso solo nel caso : in cui vi sia il trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico; di trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri, intendendo per occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno.

IL DIRETTORE DEL
SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE E
AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI
Dr.ssa Maria Cristina Pinoschi
ai sensi dell'art.43 del T.U.R.O.S.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, della Tabella Allegato B, al DPR n°642 del 1972.

Responsabile del Procedimento : Dr Piergiorgio Valentini
Pratica trattata da : P.I. Marco Chiesa - fax 7740.5896